

APPALTO PRIVATO

Difformità e vizi dell'opera

Cass. civ., 28 novembre 2001, n. 15124

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, sebbene presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica. Conseguentemente non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

APPALTO PRIVATO - CASSAZIONE CIVILE

Cass. civ. Sez. II, 28-11-2001, n. 15124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario SPADONE - Presidente -

Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -

Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere -

Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DOSSENA GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende unitamente all'avvocato SALVATORE ARMENIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA CAIO MARIO 41/49 MILANO, in persona dell'Amm.re p.t. Sig.ra MANZOTTI ROSAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA PZA GRAZIOLI 18, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO FUÀ, che la difende unitamente all'avvocato CESARE TRIBERTI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro

CARCIOFI DANIELA, D'ADAMO MARIA CONCETTA, FIRINU BRUNO, STAGNO NUNZIO, ROSSI LUCIANO, LIA VITO, PERSECHINO SALVATORE, BONGIOVANNI GIUSEPPE, ELIA GIORGIO, SODDU GIUSEPPA, EDILE COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimati -

avverso la sentenza n. 241/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/01/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;

udito l'Avvocato ARMENIO SALVATORE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato FUÀ Giorgio, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Oggetto: appalto, vizi dell'opera, responsabilità del progettista e direttore dei lavori preposto dal committente.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio di via Caio Mario, nonché alcuni proprietari delle unità immobiliari del medesimo - premesso che la Cooperativa Centauro (della quale i condomini sono soci) aveva incaricato la Com - Edile SpA e l'architetto Gianluigi Dossena di provvedere alla costruzione dell'immobile condominiale; che l'opera realizzata presentava vizi e difetti di grave entità - convenivano la SpA Com - Edile ed il Dossena, questi nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori nonché collaudatore per conto del committente, innanzi al tribunale di Milano, chiedendo che venisse dichiarata la loro responsabilità in merito ai predetti vizi e difetti e fossero conseguentemente condannati in solido alla loro rimozione ovvero, in via subordinata, al risarcimento delle spese necessarie per tale operazione oltre, in ogni caso, al risarcimento dei danni ulteriori, ivi comprese le spese dell'eseguito accertamento tecnico preventivo.

Si costituiva la Com - Edile SpA eccependo, in primo luogo, la prescrizione dell'azione ex art. 1667 CC essendo decorsi due anni tra la data di consegna dell'immobile alla Cooperativa e la notifica della citazione ed, in secondo luogo, la decadenza per non avere gli attori denunciato i vizi nel termine di 60 giorni dalla scoperta; deduceva, infine, che la responsabilità esclusiva di quanto lamentato dagli attori era ascrivibile unicamente all'architetto Dossena e, pertanto, chiedeva rigettarsi la domanda proposta nei suoi confronti.

Costituendosi, il Dossena rilevava che il direttore dei lavori ha soltanto l'obbligo di controllare la corrispondenza dell'opera al progetto, rispondendo dell'adempimento di tale obbligo unicamente verso il committente e solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 CC, donde la carenza di legittimazione attiva degli attori e l'infondatezza dell'azione da costoro proposta.

Espletata ctu, con sentenza 8.7.96 il tribunale di Milano - ritenuto che i difetti dell'opera fossero rappresentati soprattutto dalla difformità dell'impianto di fognatura rispetto ai disegni depositati presso i competenti organi comunali, nonché da intonaci degradati, rivestimenti carenti e infiltrazioni d'umidità; che tali difetti, incidendo su elementi essenziali dell'immobile ed influenzando sulla sua durata e solidità, ne compromettessero la conservazione e rientrassero, pertanto, nella previsione dell'art. 1669 CC, onde la prescrizione invocata dai convenuti non poteva dirsi verificata; che la disciplina dettata dalla suddetta disposizione fosse applicabile anche nei confronti del progettista, la cui responsabilità può concorrere con quella dell'appaltatore nella produzione del danno, quando questo sia ascrivibile, come nel caso di specie, ad errata progettazione e cattiva esecuzione dell'opera; che tale responsabilità esulasse dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti, per assumere la configurazione propria della responsabilità per fatto illecito; che nella specie, pur potendosi presumere un'attività del direttore dei lavori intesa ad impartire all'impresa disposizioni circa l'impianto di fognatura da realizzare, l'autonomia e la conseguente responsabilità dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera sussistessero egualmente, non potendo venir meno per il solo fatto d'aver ottemperato a specifiche richieste o direttive del committente - condannava i convenuti in solido ad eliminare le imperfezioni ed i vizi dell'opera nella misura accertata dal CTU, nonché a rimborsare al Condominio le spese di accertamento tecnico preventivo, con interessi legali fino al saldo; in via subordinata, stabiliva che gli attori avrebbero potuto, a loro scelta, pretendere la rifusione del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti, con gli interessi e la rivalutazione e condannava i convenuti a rifondere alla controparte le spese giudiziali e di ctu.

Avverso tale sentenza il Dossena proponeva appello eccependo la violazione dell'art. 112 CPC, sia perché, convenuto nella qualità di progettista, direttore dei lavori e collaudatore per conto della Cooperativa committente, era stato poi ritenuto responsabile in solido con l'impresa appaltatrice ex art. 1669 CC, sia perché la sua responsabilità era stata ravvisata principalmente in relazione a difetti dell'impianto di fognatura, mentre nella citazione introduttiva non erano stati menzionati "danni di natura fognaria"; deduceva, inoltre, il difetto di legittimazione attiva della controparte per mancanza di rapporto contrattuale con il Condominio ed ancor più con i singoli condomini, il difetto di motivazione circa l'affermata responsabilità e l'omessa valutazione di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del contratto di appalto in base ai quali l'impresa appaltatrice espressamente aveva sollevato da ogni responsabilità, anche per le conseguenze relative ad eventuali danni arrecati a terzi, sia la Cooperativa committente, sia la direzione dei lavori; concludeva, pertanto, chiedendo d'essere assolto da tutte le domande proposte nei suoi confronti ovvero, in subordine, perché la Com - Edile SpA fosse dichiarata tenuta a manlevarlo integralmente, con il favore delle spese giudiziali d'entrambi i gradi.

Si costituiva solo il Condominio di via Caio Mario eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità e/o l'inefficacia dell'atto di appello poiché tardivamente proposto; nel merito, instava per la conferma della sentenza di primo grado con il favore delle spese.

Con sentenza 28.1.99, la corte d'appello di Milano - ritenuto che l'eccezione d'intempestività dell'appello fosse infondata; che, quanto al merito, nessun dubbio potesse sussistere circa l'applicabilità dell'art. 1669 CC al caso di specie, stante la natura dei difetti messi in luce dall'indagine tecnica e dalla coerente sentenza di primo grado; che la responsabilità di cui alla citata disposizione, pur presupponendo l'esistenza d'un contratto d'appalto, avesse natura extracontrattuale d'ordine pubblico, sicché, in relazione ai difetti riconducibili a detta ipotesi normativa, ben potessero configurarsi distinte ed autonome responsabilità concorrenti dell'impresa appaltatrice e del progettista dei lavori; che, nella specie, la responsabilità del Dossena derivasse dall'aver questi omesso un'idonea progettazione ed un diligente controllo dell'esecuzione, così ponendo in essere una concausa degli accertati vizi; che proprio il carattere extracontrattuale

d'ordine pubblico di detta responsabilità precludesse ogni possibilità d'escluderla in virtù della pattuizione (artt. 7 ed 8 del contratto di appalto) invocata dall'appellante; che, inoltre, tale responsabilità dovesse confermarsi anche per vizi diversi da quelli attinenti all'impianto fognario, contenendo, l'atto di citazione, ampia affermazione di tutte le conseguenze derivanti dai difetti emersi in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo; che il motivo d'appello proposto in via subordinata e diretto ad ottenere la condanna dell'impresa appaltatrice a tenere indenne l'appellante, non meritasse accoglimento, non risultando prodotto agli atti il contratto contenente la clausola invocata - rigettava l'appello proposto dal Dossena e lo condannava a rimborsare al Condominio le spese del grado.

Avverso tale decisione Gianluigi Dossena proponeva ricorso per cassazione con tre articolati motivi.

Resisteva il Condominio di via Caio Mario con controricorso.

La SpA Com - Edile, nei cui confronti veniva disposta e ritualmente eseguita l'integrazione del contraddittorio, non svolgeva attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente - denunciando ex art. 360 n. 3 CPC violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 1669 e 2236 CC; ex art. 360 n. 4 CPC nullità della sentenza in relazione, fra l'altro, agli artt. 112 CPC e 189 CPC; ex art. 360 n. 5 CPC omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale, pur senza contrastare le argomentazioni intese a dimostrare la sua estraneità all'organizzazione dell'appaltatore, a sua volta dotata d'un direttore tecnico specificamente preposto all'esecuzione dei lavori, abbia confuso il ruolo di quest'ultimo ruolo con il suo, quale preposto dal committente al controllo della conformità delle opere al capitolato; non abbia rilevato come l'obbligazione assunta in virtù del contratto a suo tempo stipulato con la Cooperativa, fosse meramente di mezzi e non di risultato, donde l'arbitrarietà, anche sotto tale aspetto, del suo coinvolgimento nelle responsabilità ex art. 1669 CC.

Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando ex art. 360 n. 3 CPC violazione di norme di diritto; ex art. 360 n. 4 CPC nullità della sentenza, ex art. 360 n. 5 CPC omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto la sua responsabilità erroneamente identificandolo con il progettista facente parte dell'organigramma dell'appaltatore nonostante la inconsistenza di tale identificabilità risultasse evidente sia dall'atto introduttivo, stante la citazione in giudizio nella sua qualità di "progettista, direttore dei lavori e collaudatore per conto della committente", sia dal rilievo operato dallo stesso giudicante, per cui i difetti accertati erano rappresentati soprattutto dalla difforme esecuzione dell'impianto di fognatura, dal quale discendeva l'esclusione di qualsivoglia sua responsabilità per i vizi in questione, e lo abbia ritenuto responsabile d'altri vizi diversi da quelli attinenti l'impianto fognario, benché non specificamente dedotti nell'atto introduttivo del giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente - denunciando ex art. 360 n. 3 CPC violazione di norme di diritto; ex art. 360 n. 4 CPC nullità della sentenza; ex art. 360 n. 5 CPC omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale, per omesso esame dei documenti o travisamento dei fatti, abbia erroneamente ritenuto non prodotto il contratto nel quale era prevista la clausola d'impegno dell'impresa appaltatrice a tenerlo indenne, documento facente parte della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado e regolarmente prodotto ed indicato come allegato n. 4.

I riportati motivi non meritano accoglimento.

Tanto il primo quanto il secondo giudice del merito hanno ritenuto che l'odierno ricorrente sia stato chiamato in giudizio per rispondere dei danni conseguenti ai vizi dell'opera, in solido con l'appaltatore, nella sua duplice veste di progettista e di direttore dei lavori per conto del committente.

Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, con il solo limite, peraltro, di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.

Nella specie, tuttavia, l'esame degli atti - consentito in quanto, ove i summenzionati principi siano violati e, quindi, venga denunciato un error in procedendo, quale la pronuncia su di una domanda che si afferma diversa da quella effettivamente proposta, la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere direttamente alla valutazione ed all'interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti - non evidenzia affatto la prospettata violazione, dacché, a partire dall'accertamento tecnico preventivo e proseguendo con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e con il successivo comportamento processuale, emerge evidente l'intento degli attori d'ottenere l'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente in relazione ad entrambi gli incarichi professionali svolti, per conto del committente, di progettista e di direttore dei lavori, intento del tutto logico ove si consideri che il consulente tecnico aveva evidenziato in prevalenza carenze di progettazione e vizi d'esecuzione per difetto d'adeguate direttive in corso d'opera, le une e le altre allo stesso essenzialmente imputabili.

I giudici del merito hanno, ciononostante, affermato la concorrente responsabilità dell'appaltatore in quanto, secondo i principi generali in materia d'illecito, contrattuale od extracontrattuale che sia, ove un unico evento dannoso sia imputabile a più soggetti, è sufficiente, al fine di ritenere la solidale responsabilità di tutti nell'obbligo risarcitorio, che le azioni e/o le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, ond'è che, stante l'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dell'opera, questi è, comunque, tenuto ad agire nel rispetto delle regole dell'arte sua e, pertanto, è responsabile del danno cagionato al committente pur ove soggetto ad un'ordinaria ingerenza da parte di questi e/o del direttore dei lavori dallo stesso nominato; allorché, infatti, il danno derivi da carenze o vizi imputabili al progetto fornito dal committente e/o alla direzione dei lavori da parte del preposto del committente, la responsabilità relativa ed il conseguente obbligo risarcitorio incombono ciò non di meno anche sull'appaltatore quando questi, accortosi del vizio, non lo abbia denunciato tempestivamente al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero quando non abbia rilevato i vizi, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecniche da lui esigibili nel caso concreto; denuncia e dissenso che, tuttavia, non lo esimono dalla responsabilità quando la palese eventualità del danno avrebbe dovuto indurlo ad astenersi in ogni caso dall'esecuzione dell'opera o della parte di essa riscontrate foriere della situazione di pericolo.

L'accertata responsabilità dell'appaltatore non fa, tuttavia, venir meno quella del progettista, giacché, quando l'opera eseguita in appalto presenta gravi difetti dipendenti dall'opera da questi prestata, per lo stesso principio del concorso causale anch'egli ne risponde ex art. 1669 CC, in una all'appaltatore, nei confronti del committente, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti ai quali si ricollega la responsabilità, giacché l'appaltatore ed il progettista, allorché con le rispettive azioni od omissioni, costituenti distinti ed autonomi illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel citato art. 1669 CC, si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e

rispondono entrambi, a tal titolo, del danno cagionato; trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non assume alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2230 ss. CC e resta ininfluente anche la natura dell'obbligazione, di risultato o di mezzi che sia, assunta dal professionista nei confronti del cliente committente dell'opera conferita in appalto.

Parimenti il professionista non va esente da responsabilità per quei vizi che siano conseguenza non delle carenze progettuali ma delle omissioni e/o degli errori posti in essere nell'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori per conto del committente.

Sviluppando il tema delle incombenze del direttore dei lavori, il ricorrente, senza opporre specifiche contestazioni al riferimento operato dalla corte territoriale alle risultanze della consulenza tecnica, si limita a sottolineare la sua estraneità all'organizzazione dell'impresa dell'appaltatore dotata d'un proprio direttore dei lavori, circostanze pacifiche quanto ininfluenti, e ad enunziare una personale opinione circa i doveri del direttore dei lavori per conto del committente, erroneamente supponendo che, nell'espletamento di tale incarico, il professionista officiatore null'altro sarebbe tenuto a vigilare se non la formale esteriore conformità dell'opera al progetto.

Il direttore dei lavori per conto del committente, viceversa, sebbene presti un'opera professionale in esecuzione d'un'obbligazione di mezzi e non di risultato, tuttavia, poiché è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di specifiche peculiari cognizioni tecniche acquisite per studi ed esperienze, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative in guisa da assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, quei risultati che il committente - preponente si è ripromesso di conseguire, in vista di tale realizzazione, dall'esatto e corretto adempimento dell'incarico affidato al professionista, onde il comportamento di questi dev'essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza quam in concreto, rapportando la condotta effettivamente tenuta alla natura ed alla specie dell'incarico professionale assunto nonché alle concrete circostanze nelle quali la prestazione è stata svolta.

Costituisce, pertanto, obbligazione del direttore dei lavori preposto dal committente l'accertamento della conformità così della progressiva realizzazione dell'opera al progetto come delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, onde, contrariamente a quanto presume il ricorrente, non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e d'impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.

Omissioni e carenze di tal genere nell'attività svolta dal ricorrente la corte territoriale ha ritenuto potessero essere desunte dalla consulenza tecnica e, sul punto, il ricorrente medesimo non muove contestazione alcuna, limitandosi, come già visto, a negare in astratto, erroneamente per i già esposti motivi, la configurabilità stessa d'una propria responsabilità.

Delle conseguenze materiali della quale la corte territoriale ha ritenuto non poter indirettamente sollevare l'odierno ricorrente, accogliendo la sua domanda di manleva nei confronti dell'appaltatore, in quanto non ha rinvenuto agli atti il documento contenente il contratto intercorso tra l'appaltatore ed il medesimo ricorrente una cui clausola, secondo la tesi di quest'ultimo, avrebbe garantito allo stesso di tenerlo indenne da qualsiasi negativa conseguenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Se ne duole il ricorrente assumendo che il documento era, per contro, agli atti in quanto inserito nella consulenza tecnica e denunciando, ma inammissibilmente, omesso esame degli atti stessi e travisamento dei fatti.

Sotto il primo profilo va, infatti, considerato come, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, sia necessario che il motivo contenga una esposizione degli elementi di giudizio in fatto tale da consentire al giudice di legittimità di procedere alla valutazione della decisività - al fine

di pervenire ad una soluzione della controversia, o del punto di essa oggetto del motivo, differente da quella adottata dal giudice a quo - dei mezzi istruttori della cui mancata valutazione ci si duole, ond'è necessario, per le prove documentali, che nel motivo vengano precisati gli elementi identificativi e riportato il contenuto di ciascuno dei documenti il cui esame s'assume essere stato erroneamente pretermesso.

Dall'esame di quanto dedotto, viceversa, non è dato desumere non solo l'effettiva rilevanza della prova documentale alla quale il ricorrente ha fatto riferimento, giacché il contratto non è identificato né per le parti né per la data né per l'oggetto, ma neppure è dato desumere l'idoneità in astratto della clausola invocata a consentire l'eventuale accoglimento della domanda che su di essa si vorrebbe fondare, giacché non ne è riportato il contenuto bensì solo è prospettata la soggettiva tesi del ricorrente circa la sua idoneità a suffragare la proposta domanda, tesi, in tal guisa, all'evidenza insuscettibile d'adeguato riscontro; per il che non è fornito supporto veruno al controllo di questa Corte sulla decisività d'un eventuale esame dell'invocato documento ai fini d'una soluzione dello specifico punto di controversia secondo le aspettative del ricorrente.

Il difetto di specificità al riguardo determina, ex art. 366 n. 4 CPC, l'inammissibilità del motivo.

Non senza rilevare, sia pure ad abundantiam, che, se il contratto contenente la clausola della quale l'odierno ricorrente intendeva avvalersi si trovava non nel fascicolo di parte, corredato dell'indice prescritto dall'art. 74 disp. att. CPC, ma altrove, *Id est* in allegato alla consulenza d'ufficio, incombeva all'interessato, in difetto di diretta produzione da parte sua, l'onere d'indicare al giudice la collocazione topografica tra gli atti di causa.

Sotto il secondo profilo, devesi considerare come l'errore commesso dal giudice del merito nell'esaminare gli atti, dal quale sia derivata la dichiarazione di mancato rinvenimento d'un documento, si traduce nel già valutato vizio della sentenza per omesso esame delle risultanze istruttorie e non in un vizio di travisamento dei fatti, che ha luogo nella diversa ipotesi d'erronea supposizione dell'esistenza di circostanze relative ai fatti di causa viceversa smentite dalle risultanze istruttorie, la cui deduzione, tra l'altro, non può aver luogo con il ricorso per cassazione essendo specificamente previsto, per la denuncia di tale vizio della sentenza, il mezzo della revocazione.

Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore degli intimati costituiti liquidandole in complessive L. 3.625.800 delle quali L. 3.500.000 per onorari.

Così deciso in Camera di Consiglio il 5.7.2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 NOV. 2001.